



**Conferenza stampa
del 12 aprile 2002**

relativa alla

**votazione popolare
del 2 giugno 2002**

Modifica del codice penale
(interruzione della
gravidanza):
regime dei termini

iniziativa popolare
"per madre e bambino"



Modifica del 23 marzo 2001 al Codice penale (Interruzione della gravidanza)

Argomenti a sostegno del regime dei termini

<p>Perché il Consiglio federale appoggia il regime dei termini proposto dal Parlamento?</p>	<ul style="list-style-type: none">- Poiché rispetta la dignità della donna e le affida la responsabilità ultima della decisione circa l'interruzione della gravidanza.- Poiché la donna che ha deciso di interrompere la gravidanza nelle prime 12 settimane non dev'essere criminalizzata.- Poiché il regime dei termini consente a una donna facente valere uno stato di angustia di interrompere la gravidanza durante le prime 12 settimane, beneficiando dell'assistenza di un medico specialista.- Poiché il medico consulente tiene conto della tutela della vita prenatale.- Poiché il Consiglio federale ritiene che vi sia l'urgente necessità di modificare l'attuale normativa legale, in quanto i Cantoni interpretano in modo alquanto difforme le disposizioni penali promulgate nel 1942.- Poiché la nuova normativa non abbandona la donna a se stessa in un frangente così delicato; il medico deve infatti tenere un colloquio approfondito con la gestante e fornirle tutte le informazioni utili. L'obbligo di segnalarle l'esistenza di consultori gratuiti e la possibilità di adozione del nascituro garantiscono inoltre che la donna possa decidere liberamente e con piena cognizione delle alternative a sua disposizione.- Poiché il regime dei termini non costringe le donne a portare a termine la gravidanza.- Poiché il regime dei termini fa parte di un pacchetto comprendente misure
---	--

	<p>d'accompagnamento quali i consultori cantonali, la prevenzione delle gravidanze indesiderate mediante la contraccezione, l'istituzione di un'assicurazione per la maternità e di asili nido. Tali misure contribuiscono in modo sostanziale ad arginare il numero degli aborti.</p>
<p>Scollamento tra legge e realtà</p>	<p>Il diritto vigente non viene più applicato: dal 1988 a questa parte non vi sono più state condanne per interruzione della gravidanza. In Svizzera non vi è tuttavia una prassi uniforme in materia di interruzione della gravidanza. Mentre in taluni Cantoni una donna può abortire senza grosse difficoltà, in altri tale possibilità è pressoché esclusa anche quando la gestante versa in uno stato di angustia.</p>
<p>Perché durante le prime 12 settimane non si procede a una ponderazione degli interessi in causa?</p>	<p>Nessuna donna decide con leggerezza di interrompere la gravidanza. Il regime dei termini proposto dal Parlamento fa sì che tale passo non venga compiuto in modo avventato. La gestante deve infatti presentare una domanda scritta e far valere uno stato di angustia. A seguito di un colloquio approfondito con un medico, le viene quindi consegnato, contro firma, un opuscolo contenente informazioni sui consultori gratuiti, le associazioni e gli organismi che offrono aiuto morale e materiale, nonché le possibilità di adozione del nascituro. Dato che la responsabilità ultima della decisione spetta alla gestante, anche la ponderazione degli interessi in causa ricade sotto la sua responsabilità.</p>
<p>Il termine di 12 settimane non è fissato in modo arbitrario? A partire da quando decorre?</p>	<p>Inizialmente il Parlamento propendeva per le 14 settimane, ma ha infine optato per 12 settimane. Una certa dose di arbitrio è insita nella fissazione di qualsiasi termine (cfr. il limite dei 16 anni di età previsto dal Codice penale in materia sessuale; si sarebbe potuto optare per i 15 anni o fare riferimento alla maturità sessuale). La questione del termine entro il quale l'interruzione di gravidanza va ammessa ha impegnato a fondo le Camere federali; sono stati dibattuti soprattutto i vantaggi e gli inconvenienti derivanti dall'abbreviazione del termine di riflessione da 14 a 12 settimane. A favore delle 14 settimane è stato allegato che la gestante poteva esercitare più a lungo il proprio diritto di autodeterminazione. A sostegno delle 12 settimane è stato invece addotto, anche da</p>

	<p>parte della Federazione svizzera dei medici (FMH), il fatto che dopo la 12esima settimana il rischio che insorgano complicazioni a seguito dell'intervento aumenta considerevolmente e, d'altra parte, che la maggioranza delle interruzioni di gravidanza ha luogo nelle prime 12 settimane. Tale tesi ha alia fine prevalso. Le 12 settimane appaiono poi essere la soluzione più appropriata se si considera che la tutela della vita prenatale assume importanza sempre maggiore con il passare del tempo. Per tali motivi, l'interruzione di gravidanza dopo la 12esima settimana sarà possibile soltanto in presenza di un'indicazione medica. Il termine decorre "dall'inizio dell'ultima mestruazione", poichè in ambito medico tale istante determina il decorso dell'intera gravidanza e anche la data della nascita, in quanto il momento del concepimento è spesso ignoto.</p>
<p>Che cosa si intende per "stato di angustia"?</p>	<p>Il regime dei termini costituisce un'eccezione alla punibilità dell'interruzione di gravidanza. Entro lo scadere del termine di 12 settimane, la donna incinta che chiede di interrompere la gravidanza deve far valere <i>uno stato di angustia</i>. Il legislatore non si cura di definire tale nozione; egli si propone unicamente di evocare principi etici, appellandosi al senso di responsabilità della donna interessata. La gestante non è tenuta a comprovare l'esistenza di tale stato di angustia; il semplice fatto di farlo valere è sufficiente. Il medico non è del resto tenuto a verificarne l'esistenza. L'obbligo di far valere uno stato di angustia segnala tuttavia alla gestante che l'aborto costituisce un intervento di indiscussa gravità.</p> <p>Dopo lo scadere del termine di 12 settimane l'interruzione della gravidanza è autorizzata soltanto se risulta indispensabile, in base al giudizio di un medico, per evitare alla gestante il <i>pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica</i>.</p> <p>In linea di principio, rispetto al diritto attuale non vi saranno cambiamenti di sorta. Ciò significa che l'interruzione della gravidanza sarà ammessa in presenza di un'indicazione medica, giuridica (gravidanza derivante da una violenza carnale), embriopatica (quando è prevedibile che il bambino nasca affetto da menomazioni fisiche o psichiche) o sociale (la nascita del bambino può porre la madre in uno stato di angustia sociale, segnatamente di natura finanziaria).</p>

	<p>La legge parla di stato di grave angustia psichica al fine di tenere conto della varietà delle situazioni personali ipotizzabili in tale contesto. I motivi alla base dell'interruzione dovranno essere tanto più gravi quanto più avanzati saranno la gravidanza e il grado di sviluppo del nascituro. In quanto persona di fiducia, il medico deve convincersi che l'interruzione sia giustificata alla luce delle conoscenze mediche e in base al suo giudizio personale.</p>
<p>Regime applicabile alle adolescenti</p>	<p>Naturalmente, il medico terrà un colloquio approfondito, come con le donne adulte, anche con l'adolescente che fa valere uno stato di angustia, fornendole tutte le informazioni utili. La consulenza ingloba anche l'informazione circa i rischi medici dell'intervento. Il medico deve poi consegnare all'adolescente un opuscolo, contro firma, contenente le informazioni necessarie sui consultori gratuiti e sulle associazioni e organismi che offrono aiuto morale e materiale. L'opuscolo deve fornire ragguagli anche in merito alle alternative all'interruzione di gravidanza, come ad es. l'adozione.</p> <p>Il medico deve tuttavia accertarsi di persona che la donna di età inferiore ai 16 anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni. Mediante tale normativa, il legislatore impone alle autorità competenti di istituire consultori specializzati per minorenni.</p>
<p>Il regime dei termini è ampiamente diffuso all'estero.</p>	<p>La maggior parte dei Paesi del continente europeo (Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Ungheria, Italia, Norvegia, Olanda, Svezia, Repubblica ceca) prevede un regime dei termini. Le differenze tra i Paesi summenzionati concernono unicamente questioni di dettaglio: ad esempio il fatto che la normativa sia inserita nel Codice penale o in una legge apposita, la durata dei termini (tra 10 e 24 settimane dopo l'ultima mestruazione), la diversa concezione dei consigli forniti agli interessati, ecc. In Spagna e in Gran Bretagna l'interruzione della gravidanza è autorizzata soltanto in presenza della pertinente indicazione legale.</p> <p>In Irlanda l'interruzione della gravidanza è invece di principio vietata.</p>



Interruzione della gravidanza - votazione popolare del 2 giugno 2002

Iniziativa popolare "per madre e bambino"

Argomenti contro l'accettazione dell'iniziativa popolare

L'accettazione dell'iniziativa popolare significa:	Argomenti
Vietare di fatto l'interruzione di gravidanza	<p>L'iniziativa popolare si propone di autorizzare l'interruzione della gravidanza soltanto se essa permette di scongiurare un pericolo di morte acuto per la madre. Le donne che versano in uno stato di angustia o il cui bambino sarà verosimilmente affetto da menomazioni fisiche o psichiche non hanno più la possibilità di interrompere legalmente la gravidanza. L'indicazione medica restrittiva, cui l'iniziativa subordina l'interruzione della gravidanza, sarebbe inoltre ammessa di rado. Di conseguenza, le donne che intendono interrompere la gravidanza sarebbero costrette ad abortire clandestinamente, rivolgendosi a uno specialista all'estero oppure a persone non qualificate, con le eventuali gravi conseguenze che ne possono derivare per la loro salute (in particolare la sterilità o un accrescimento dei rischi per la loro salute e quella del nascituro nel caso di una gravidanza ulteriore).</p> <p>All'atto pratico, ciò si traduce in un divieto di interrompere la gravidanza. L'iniziativa popolare costringe ad esempio la donna a portare a termine la gravidanza nonostante essa derivi da una violenza carnale. In tal caso l'iniziativa prevede invero che la madre possa dare il suo consenso all'adozione del bambino già a partire dal momento in cui constata di essere incinta. Ciò è tuttavia in contrasto con le vigenti norme in materia di adozione, secondo le quali il consenso all'adozione non può essere dato prima di sei settimane dalla nascita dell'adottando e può essere revocato entro le sei settimane successive (art. 265b CC). Tale disposizione si prefigge di impedire che la donna versante in uno stato depressivo a</p>

	<p>seguito della gravidanza sia indotta o costretta a rinunciare al suo bambino. Secondo quanto prevede l'iniziativa, il consenso non equivarrebbe a una mera dichiarazione d'intenti, bensì esplicherebbe effetti giuridici sin dal momento in cui viene espresso. Una simile norma non può essere nell'interesse né della madre, né del nascituro, e ciò neppure nel caso in cui la gravidanza derivi da una violenza carnale. La normativa sarebbe inoltre in contrasto con la Convenzione europea sull'adozione dei minori (art. 5 n. 4).</p>
<p>Un passo indietro rispetto alla normativa e alla prassi vigenti</p>	<p>Secondo il diritto vigente (art. 118 segg. CP) l'interruzione della gravidanza è punibile a meno che non vi si proceda allo scopo di preservare la madre da un pericolo, non altrimenti evitabile, che minacci la sua stessa vita oppure minacci seriamente la salute di lei d'una menomazione grave e permanente (cosiddetta indicazione medica). L'interruzione della gravidanza presuppone il consenso scritto della gestante. L'intervento dev'essere inoltre praticato da un medico patentato su parere conforme di un secondo medico patentato. Il secondo medico è designato dal Cantone competente.</p> <p>Sessant'anni fa il legislatore pensava in primo luogo a pericoli di natura somatica per la vita e la salute della donna incinta, mentre oggi la prassi della maggior parte dei Cantoni fa capo alla nozione estesa di salute definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS): la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. L'indicazione medica attualmente applicata dalla maggior parte dei Cantoni abbraccia anche l'indicazione giuridica (gravidanza derivante da una violenza carnale), l'indicazione embriopatica (quando è prevedibile che il bambino nasca affetto da menomazioni fisiche o psichiche) e l'indicazione sociale (la nascita del bambino può porre la madre in uno stato di angustia sociale, segnatamente di natura finanziaria).</p> <p>Il regime proposto dall'iniziativa popolare dà della nozione di salute un'interpretazione ancor più restrittiva di quella vigente sessant'anni or sono, ai sensi della quale sarebbe ammessa unicamente un'indicazione medica restrittiva.</p>

<p>Ignorare i mutamenti sociali e il diritto all'autodeterminazione della donna</p>	<p>L'iniziativa popolare disconosce i mutamenti della realtà sociale verificatisi negli ultimi trent'anni. Dall'entrata in vigore delle norme sull'interruzione di gravidanza, nel 1942, il ruolo della donna nella società è infatti radicalmente mutato. Nel 1971 le cittadine svizzere hanno ottenuto il diritto di voto. Nel 1981 popolo e Cantoni hanno poi approvato l'articolo costituzionale sulla parità di diritti tra donna e uomo. Nell'ambito del diritto di famiglia, la parità tra i sessi è stata raggiunta gradualmente e nel 1996 è infine entrata in vigore la legge sulla parità dei sessi. L'interruzione della gravidanza è oggi ritenuta essere una questione inerente al diritto all'autodeterminazione della donna. L'iniziativa popolare si propone unicamente di tutelare il nascituro, costringendo la madre a portare a termine la gravidanza. Essa viola in tal modo il diritto all'autodeterminazione della donna.</p>
<p>Misconoscere la prassi internazionale</p>	<p>La maggior parte dei Paesi del continente europeo (Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Ungheria, Italia, Norvegia, Olanda, Svezia, Repubblica ceca) prevede un regime dei termini. Le differenze tra i Paesi summenzionati concernono unicamente questioni di dettaglio: ad esempio il fatto che la normativa sia inserita nel Codice penale o in una legge apposita, la durata dei termini (tra 10 e 24 settimane dopo l'ultima mestruazione), la diversa concezione dei consigli forniti agli interessati, ecc. In Spagna e in Gran Bretagna, l'interruzione della gravidanza è autorizzata soltanto in presenza della pertinente indicazione legale. In Irlanda l'interruzione della gravidanza è invece di principio vietata.</p>



Modifica del 23 marzo 2001 del Codice penale svizzero (interruzione della gravidanza; iniziativa parlamentare Haering Binder)

(Iniziativa popolare "per madre e bambino" dal 1998)

Cronologia (1993 - 2001)

- 29. 4. 1993** Presentazione dell'iniziativa parlamentare Haering Binder (lv. Pa. Haering Binder). Obiettivo dell'intervento: depenalizzare l'interruzione della gravidanza durante i primi mesi di gravidanza, introducendo un regime dei termini.
- 11. 1. 1995** La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) decide di proporre al plenum del Consiglio nazionale (N) di dar seguito all'lv. Pa. Haering Binder.
- 3. 2. 1995** Il Consiglio nazionale decide di dar seguito (91 : 85, 4 ast.). La CAG-N è incaricata di elaborare un avamprogetto di legge.
- 25. 4. -
31. 8. 1997** Procedura di consultazione sull'avamprogetto della CAG-N: ampio sostegno al regime dei termini.
- 20. 6. 1997** La CAG-N sottopone al Parlamento un rapporto scritto sull'lv. Pa. Haering Binder nel quale chiede un prolungamento dei termini.
- 19. 3. 1998** La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale adotta l'avamprogetto e il rapporto emendati. La maggioranza della Commissione propone il regime dei termini; vi sono comunque cinque proposte di minoranza (FF 1998 2361).
- 2. 6. 1998** *Inizio della raccolta delle firme per l'iniziativa popolare "per madre e bambino", la quale chiede una nuova disposizione costituzionale a tutela del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno. (Regime restrittivo dell'interruzione della gravidanza come "controprogetto" al regime dei termini)*

- 26. 8. 1998** **Parere del Consiglio federale (CF) in merito al rapporto del 19.3.1998 della CAG-N: il CF riconosce la necessità di una revisione e sostiene due proposte di minoranza (modello protettivo con obbligo di rivolgersi a un consultorio e un regime delle indicazioni ampliato).**
- 5. 10. 1998** **Il Consiglio nazionale approva la proposta della maggioranza della CAG-N, vale a dire il regime dei termini (98 : 73; 9 ast.).**
19. 11. 1999 *L'iniziativa popolare "per madre e bambino" è presentata sotto forma di progetto elaborato alla Cancelleria federale.*
18. 1. 2000 *L'iniziativa popolare "per madre e bambino" riesce formalmente con 105'001 firme valide (FF 2000 194).*
- 7. 4. 2000** **La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) decide in favore del regime dei termini senza obbligo per la gestante di rivolgersi a un consultorio, ma con l'obbligo per il medico di fornire una compiuta consulenza alla gestante.**
- 20. 6. 2000** **Il Consiglio degli Stati decide di rinviare il progetto alla CAG-S.**
- 5. 7. 2000** **Il Consiglio federale decide di non sostenere più il regime delle indicazioni ampliato e si pronuncia in favore di un regime dei termini con obbligo di rivolgersi a un consultorio (modello PPD).**
- 18. 8. 2000** **La CAG-S rielabora il progetto (l'interruzione della gravidanza è subordinata alla condizione supplementare che la gestante faccia valere uno stato di angustia).**
- 21. 9. 2000** **Il Consiglio degli Stati approva il progetto rielaborato dalla sua Commissione (21 : 8): il termine utile per l'interruzione legale della gravidanza è abbreviato a 12 settimane. La gestante deve far valere uno stato di angustia e il medico le deve fornire una consulenza compiuta. Il modello PPD è respinto con 21 voti contrari e 19 favorevoli.**
15. 11. 2000 *Messaggio del Consiglio federale concernente l'iniziativa popolare "per madre e bambino". Il CF invita a sottoporre l'iniziativa senza controprogetto al voto di popolo e Cantoni con la raccomandazione di respingerla.*
- Fra il novembre del 2000 e il marzo del 2001, nel quadro della procedura di appianamento delle divergenze, l'oggetto (Iv. Pa. Haering Binder) va più volte da una Camera federale all'altra (21. 11. 2000: CAG-N; 7. 12. 2000: plenum N; 7. 12. 2000: CAG-S : prende atto delle divergenze esistenti; 2. 2. 2001: CAG-S; 6.3 . 2001 plenum S; 8. 3. 2001: CAG-N; 14. 3. 2001: il Consiglio nazionale segue il Consiglio degli Stati.).**
- 23. 3. 2001** **Votazioni finali sull'Iv. Pa. Haering Binder: il Consiglio nazionale approva il regime dei termini con 107 voti favorevoli e 69**

contrari; il Consiglio degli Stati con 22 voti favorevoli e 20 contrari. Vari Gruppi annunciano il referendum contro tale progetto. Nel contempo il Gruppo popolare-democratico presenta un'iniziativa parlamentare in cui si chiede che la normativa sull'interruzione della gravidanza si basi sul modello di protezione con obbligo di rivolgersi a un consultorio.

5. 4. 2001 *La CAG-S procede a un hearing e alla discussione particolareggiata del messaggio concernente l'iniziativa popolare "per madre e bambino": la maggioranza propone di respingere l'iniziativa senza controprogetto.*
12. 6. 2001 *Il Consiglio degli Stati respinge l'iniziativa popolare "per madre e bambino" con 35 voti contrari e 0 favorevoli.*
11. 7. 2001 **Un giorno prima della scadenza del termine di referendum, il PPD e la GLS (Gesellschaft für den Schutz des ungeborenen Lebens in der Schweiz) consegnano le firme da loro raccolte contro il regime dei termini.**
12. 7. 2001 **Scadenza del termine di referendum. Le organizzazioni "Aiuto svizzero per madre e bambino" e "Sí alia vita" consegnano le firme da loro raccolte contro il regime dei termini.**
21. 8. 2001 **Riesce formalmente il referendum contro la modifica del 23 marzo 2001 del Codice penale svizzero (interruzione della gravidanza): sono state raccolte 160'127 firme valide (FF 2001 4206).**
29. 8. 2001 **Il Consiglio federale decide di sostenere il regime dei termini approvato dal Parlamento (oggetto referendario) e di sottoporlo a votazione unitamente all'iniziativa popolare "per madre e bambino".**
15. 10. 2001 *La CAG-N dibatte nel dettaglio il messaggio concernente l'iniziativa popolare "per madre e bambino": al termine della discussione propone di respingere l'iniziativa senza controprogetto.*
29. 11. 2001 *Il Consiglio nazionale respinge l'iniziativa popolare "per madre e bambino" con 139 contrari voti e 7 favorevoli.*
14. 12. 2001 *Votazioni finali sull'iniziativa popolare "per madre e bambino": il Consiglio nazionale respinge l'iniziativa con 156 voti contrari e 8 favorevoli; il Consiglio degli Stati con 39 voti contrari e 0 favorevoli*



Modifica del 23 marzo 2001 al Codice penale (Interruzione della gravidanza)

Antefatti

L'iniziativa parlamentare Haering Binder presentata il 29 aprile 1993 esige che la normativa sull'interruzione di gravidanza venga rivista alla luce dei principi seguenti:

- depenalizzazione dell'interruzione della gravidanza nei primi mesi della stessa (regime dei termini);
- dopo lo scadere del termine, l'interruzione della gravidanza è autorizzata soltanto se, in base agli accertamenti di un medico, tale intervento costituisce l'unico mezzo, tra quelli ragionevolmente esigibili dalla gestante, suscettibile di scongiurare un pericolo di morte o di un grave danno alla sua salute fisica o psichica.

Il 3 febbraio 1995 il Consiglio nazionale decise di stretta misura, con 91 voti contro 85, di dare seguito all'iniziativa. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale elaborò quindi un progetto di modifica del Codice penale, il quale venne approvato dal Consiglio nazionale il 5 ottobre 1998.

Secondo tale progetto, l'interruzione della gravidanza *non è penalmente perseguibile* se praticata da un medico abilitato ad esercitare la professione, *su richiesta* della gestante, entro *14 settimane* dall'inizio dell'ultima mestruazione. A partire dalla *15esima settimana*, l'interruzione della gravidanza è autorizzata soltanto se, in base al *giudizio di un medico*, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un *grave danno fisico* o di una *grave angustia psichica*. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza. Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.

Tra le proposte di minoranza dibattute in Parlamento unitamente al progetto della Commissione, lo spazio maggiore fu dedicato al modello di protezione proposto dal PPD, modello comprendente un obbligo di rivolgersi a un consultorio.

Nel parere del 26 agosto 1998 riguardo all'interruzione della gravidanza, il Consiglio federale riconobbe la necessità di una revisione. In un primo tempo appoggiò il modello di protezione e un regime ampliato delle indicazioni, ma in seguito preferì assicurare il proprio sostegno unicamente al modello di protezione con obbligo di rivolgersi a un consultorio.

Il 21 settembre 2000 il Consiglio degli Stati optò per un *termine di dodici settimane senza consulenza obbligatoria della gestante ad opera di un consultorio*.

Al termine di una prolungata procedura di appianamento delle divergenze, il 23 marzo 2001 fu quindi approvata la seguente nuova normativa in materia di interruzione della gravidanza (votazione finale del 23.3.2001: approvata in Consiglio nazionale con 107 voti a favore e 69 contrari e in Consiglio degli Stati con 22 voti a favore contro 20):

L'interruzione della gravidanza non è punibile se, entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione, la donna presenta una *richiesta scritta* in cui fa valere uno *stato d'angustia*. Il medico deve previamente tenere un *colloquio approfondito* con la gestante e *fornirle tutte le informazioni utili*. Alla gestante viene quindi consegnato un *elenco* degli organismi e delle associazioni che offrono aiuto morale o materiale. Essa viene inoltre informata della *possibilità di adozione del nascituro*. Le gestanti di *età inferiore ai 16 anni sono tenute a rivolgersi a un consultorio per minorenni*. I Cantoni sono inoltre obbligati a designare gli ospedali e gli studi medici che adempiono i requisiti necessari sia per praticare correttamente l'interruzione della gravidanza, sia per fornire una consulenza approfondita.

Il medico che non adempie agli obblighi di consulenza e di comunicazione che la legge gli impone è punito con la detenzione o con la multa.

Tenore della modifica di legge:

Codice penale svizzero (Interruzione della gravidanza)
Modifica del 23 marzo 2001

2. Interruzione della gravidanza.
Interruzione punibile
della gravidanza

Art. 118

¹ Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell'articolo 119 siano adempiute, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

² Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con la reclusione sino a dieci anni.

³ La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l'aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall'inizio dell'ultima mestruazione, senza che le condizioni dell'articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con la detenzione o con la multa.

⁴ Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l'azione penale si prescrive in due anni.

Interruzione non
punibile della
gravidanza

Art. 119

¹ L'interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.

² L'interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell'intervento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili.

³ Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.

⁴ I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l'interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita.

⁵ Qualsiasi interruzione della gravidanza dev'essere annunciata a fini statistici all'autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell'anonimato della donna interessata e del segreto medico.

Contravvenzioni
commesse dal
medico

Art. 120

¹ Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:

a. chiedere alla gestante una richiesta scritta;
b. tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:

1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,
 2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,
 3. informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e
- c. assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,
è punito con l'arresto o con la multa.

² È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5.

Art. 121

Abrogato

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 30 Interruzione non punibile della gravidanza

In caso d'interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell'articolo 119 del Codice penale, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.

Contro il presente progetto i seguenti partiti e organizzazioni hanno lanciato un referendum:

- Partito popolare democratico (PPD)
- Partito popolare evangelico (PPE)
- Unione Democratica Federale (UDF)
- Gesellschaft für den Schutz des ungeborenen Lebens (GLS)
- Aiuto svizzero per madre e bambino

- Sì alla vita
- Alleanza evangelica svizzera (AES)

Per una parte di tali organizzazioni la decisione su una questione di importanza fondamentale come l'interruzione della gravidanza va affidata al popolo. Altre organizzazioni ritengono invece che il regime dei termini proposto sia eccessivamente liberale e invocano una normativa secondo cui la gestante, prima dell'interruzione della gravidanza, sia tenuta a far capo alla consulenza di un organismo statale. Un'altra fazione è di principio contraria alla fissazione di qualsiasi termine.

L'11 luglio 2001 *PPD* e *GLS* hanno depositato le circa 53'000 firme raccolte a sostegno del referendum.

Il 12 luglio 2001 le organizzazioni *Aiuto svizzero per madre e bambino* e *Si alla vita* hanno dal canto loro depositato circa 120'000 firme.

Il 21 agosto 2001 è stata constatata la riuscita del referendum, il quale ha raccolto 160'127 firme valide (FF 2001 4206).

Alla fine del mese di agosto del 2001 il Consiglio federale ha risolto di sostenere il progetto parlamentare di nuova normativa sull'interruzione della gravidanza. Egli ritiene che la revisione sia urgente.



Interruzione della gravidanza – votazione popolare del 2 giugno 2002

Iniziativa popolare "per madre e bambino - per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno " (dal 1998)

(Modifica del 23 marzo 2001 del Codice penale svizzero [interruzione della gravidanza; iniziativa parlamentare Haering Binder])

Cronologia (1993 - 2001)

29. 4. 1993 Presentazione dell'iniziativa parlamentare Haering Binder (Iv. Pa. Haering Binder). Obiettivo dell'intervento: depenalizzare l'interruzione della gravidanza durante i primi mesi di gravidanza ai sensi di un regime dei termini.
11. 1. 1995 La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) decide di proporre al plenum del Consiglio nazionale (N) di dar seguito all'Iv. Pa. Haering Binder.
3. 2. 1995 Il Consiglio nazionale decide di dar seguito (91 : 85, 4 ast.). La CAG-N è incaricata di elaborare un avamprogetto di legge.
25. 4. -
31. 8. 1997 Procedura di consultazione sull'AP della CAG-N: ampio sostegno al regime dei termini.
20. 6. 1997 La CAG-N sottopone al Parlamento un rapporto scritto sull'Iv. Pa. Haering Binder nel quale chiede un prolungamento dei termini.
19. 3. 1998 La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale adotta l'avamprogetto e il rapporto emendati. La maggioranza della Commissione propone il regime dei termini; vi sono comunque cinque proposte di minoranza (FF 1998 2361).

- 2. 6. 1998** *Inizio della raccolta delle firme per l'iniziativa popolare "per madre e bambino", con la quale si chiede una nuova disposizione costituzionale a tutela del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno. (Regime restrittivo dell'interruzione della gravidanza come "controprogetto" al regime dei termini)*
26. 8. 1998 Parere del Consiglio federale (CF) in merito al rapporto del 19.3.1998 della CAG-N: il CF riconosce la necessità di una revisione e sostiene due proposte di minoranza (modello protettivo con obbligo di rivolgersi a un consultorio e un regime delle indicazioni ampliato).
5. 10. 1998 Il Consiglio nazionale approva la proposta della maggioranza della CAG-N, vale a dire il regime dei termini (98 : 73; 9 ast.).
- 19. 11. 1999** *L'iniziativa popolare "per madre e bambino" è presentata sotto forma di progetto elaborato alla Cancelleria federale.*
- 18. 1. 2000** *L'iniziativa popolare "per madre e bambino" riesce formalmente con 105'001 firme valide (FF 2000 194).*
7. 4. 2000 La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) decide in favore del regime dei termini senza obbligo per la gestante di rivolgersi a un consultorio, ma con l'obbligo per il medico di fornire una compiuta consulenza alla gestante.
20. 6. 2000 Il Consiglio degli Stati decide di rinviare il progetto alla CAG-S.
5. 7. 2000 Il Consiglio federale decide di non sostenere più il regime delle indicazioni ampliato e si pronuncia in favore di un regime dei termini con obbligo di rivolgersi a un consultorio (modello PPD).
18. 8. 2000 La CAG-S rielabora il progetto (l'interruzione della gravidanza è subordinata alla condizione supplementare che la gestante faccia valere uno stato di angustia).
21. 9. 2000 Il Consiglio degli Stati approva il progetto rielaborato dalla sua Commissione (21 : 8): il termine utile per l'interruzione legale della gravidanza è abbreviato a 12 settimane. La gestante deve far valere uno stato di angustia e il medico le deve fornire una consulenza compiuta. Il modello PPD è respinto con 21 voti contrari e 19 favorevoli.
- 15. 11. 2000** *Messaggio del Consiglio federale concernente l'iniziativa popolare "per madre e bambino". Il CF invita a sottoporre l'iniziativa senza controprogetto al voto di popolo e Cantoni con la raccomandazione di respingerla.*

Fra il novembre del 2000 e il marzo del 2001, nel quadro della procedura di appianamento delle divergenze, l'oggetto (Iv. Pa. Haering Binder) va più volte da una Camera federale all'altra (21. 11. 2000: CAG-N; 7. 12. 2000: plenum N; 7. 12. 2000: CAG-S : prende atto delle divergenze esistenti; 2. 2. 2001: CAG-S; 6.3 . 2001 plenum

S; 8. 3. 2001: CAG-N; 14. 3. 2001: il Consiglio nazionale segue il Consiglio degli Stati.).

23. 3. 2001 Votazioni finali sull'Iv. Pa. Haering Binder: il Consiglio nazionale approva il regime dei termini con 107 voti favorevoli e 69 contrari; il Consiglio degli Stati con 22 voti favorevoli e 20 contrari. Vari Gruppi annunciano il referendum contro tale progetto. Nel contempo il Gruppo popolare-democratico presenta un'iniziativa parlamentare in cui si chiede che la normativa sull'interruzione della gravidanza si basi sul modello di protezione con obbligo di rivolgersi a un consultorio.
- 5. 4. 2001** *La CAG-S procede a un hearing e alla discussione particolareggiata sul messaggio concernente l'iniziativa popolare "per madre e bambino": la maggioranza propone di respingere l'iniziativa senza controprogetto.*
- 12. 6 2001** *Il Consiglio degli Stati respinge l'iniziativa popolare "per madre e bambino" con 35 voti contrari e 0 favorevoli.*
11. 7. 2001 Un giorno prima della scadenza del termine di referendum, il PPD e la GLS (Gesellschaft für den Schutz des ungeborenen Lebens in der Schweiz) consegnano le firme da loro raccolte contro il regime dei termini.
12. 7. 2001 Scadenza del termine di referendum.
Le organizzazioni "Aiuto svizzero per madre e bambino" e "Sí alia vita" consegnano le firme da loro raccolte contro il regime dei termini.
21. 8. 2001 Riesce formalmente il referendum contro la modifica del 23 marzo 2001 del Codice penale svizzero (interruzione della gravidanza): sono state raccolte 160'127 firme valide (FF 2001 4206).
29. 8. 2001 Il Consiglio federale decide di sostenere il regime dei termini approvato dal Parlamento (oggetto referendario) e di sottoporlo a votazione unitamente all'iniziativa popolare "per madre e bambino".
- 15. 10. 2001** *La CAG-N dibatte nel dettaglio il messaggio concernente l'iniziativa popolare "per madre e bambino": al termine della discussione propone di respingere l'iniziativa senza controprogetto.*
- 29. 11. 2001** *Il Consiglio nazionale respinge l'iniziativa popolare "per madre e bambino" con 139 contrari voti e 7 favorevoli.*
- 14. 12. 2001** *Votazioni finali sull'iniziativa popolare "per madre e bambino": il Consiglio nazionale respinge l'iniziativa con 156 voti contrari e 8 favorevoli; il Consiglio degli Stati con 39 voti contrari e 0 favorevoli.*



Iniziativa popolare "per madre e bambino – per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno" (Iniziativa "per madre e bambino")

Antefatti

Le disposizioni del Codice penale sull'interruzione della gravidanza (art. 118 segg. CP) risalgono a 60 anni fa. La genesi di tali articoli ne evidenzia il carattere problematico. Sin dal 1896 furono elaborati non meno di cinque avamprogetti prima di poter trovare, nel 1918, un disciplinamento che soddisfacesse la maggioranza. Contro il Codice penale approvato del 1937 dalle Camere federali venne interposto il referendum – tuttavia non riuscito –, non da ultimo a causa dell'indicazione medica prevista per l'interruzione della gravidanza. Dal 1971 sono state presentate numerose proposte di modifica che perseguivano obiettivi diversi. Alcune auspicavano la depenalizzazione totale dell'interruzione della gravidanza, altre tendevano a impedire una tale liberalizzazione. Tutte queste proposte sono state respinte da popolo e Cantoni.

L'ultima proposta di modificare il Codice penale è stata depositata nel 1993 sotto forma di iniziativa parlamentare dalla consigliera nazionale Haering Binder. Quest'iniziativa parlamentare chiede la depenalizzazione dell'aborto nei primi mesi della gravidanza e l'introduzione del regime dei termini. Nella votazione finale del 23 marzo 2001 le Camere federali, dopo un dibattito pluriennale, hanno approvato il regime dei termini.

In reazione all'iniziativa parlamentare Haering Binder, nel giugno 1998 le cerchie contrarie all'interruzione della gravidanza hanno lanciato l'iniziativa popolare "per madre e bambino". Secondo i promotori dell'iniziativa, l'interruzione della gravidanza va ammessa soltanto se essa permette di scongiurare un pericolo di morte acuto per la madre. Anche rispetto all'indicazione medica prevista nel Codice penale, l'iniziativa popolare è pertanto nettamente più restrittiva della prassi vigente oggi nella maggior parte dei Cantoni e non riconosce alla donna alcun diritto all'autodeterminazione in materia. La prassi attuale applica la nozione di salute definita dall'Organizzazione mondiale della salute (OMS), ai sensi della quale la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. L'indicazione medica oggi praticata tiene conto anche

dell'indicazione giuridica (gravidanza come conseguenza di una violenza carnale), dell'indicazione sociale (quando la nascita di un figlio può porre la madre in uno stato di angustia sociale, segnatamente di natura finanziaria) e dell'indicazione embriopatica (quando è prevedibile che il bambino nascerà con gravi menomazioni fisiche o psichiche). L'iniziativa costringe la donna a portare a termine la gravidanza anche quando essa deriva da una violenza carnale. A livello di prassi, già da lungo tempo una simile situazione costituisce una delle indicazioni che permettono un'interruzione della gravidanza. Non è infatti tollerabile che la donna sia costretta ad accettare una gravidanza derivante da un reato sessuale. L'iniziativa popolare costituisce pertanto un vero e proprio passo indietro rispetto alla prassi odierna.

Il 19 novembre 1999 l'iniziativa popolare è stata depositata presso la Cancelleria federale sotto forma di un progetto elaborato e corredato di 105'001 firme valide (FF 2001 592). Nel messaggio del 15 novembre 2000 (FF 2001 577) il Consiglio federale si è pronunciato in favore di una modifica delle disposizioni penali sull'interruzione della gravidanza, ma ha respinto senza controproposta l'iniziativa popolare "per madre e bambino". Il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale, in giugno rispettivamente in dicembre 2001, hanno respinto a grande maggioranza l'iniziativa popolare.



Interruzione della gravidanza

Precedenti iniziative popolari e votazioni in materia di interruzione della gravidanza¹

1. 12. 1971 Viene presentata l'**iniziativa popolare** "contro l'incriminazione dell'aborto".
30. 9. 1974 Quale **controprogetto** all'iniziativa popolare il Consiglio federale licenzia il disegno di "legge federale sulla protezione della gravidanza e il riordinamento della punibilità dell'aborto". In essa raccomanda la cosiddetta soluzione ampliata delle indicazioni, compresa l'indicazione sociale.
22. 1. 1976 Un comitato apartitico presenta l'iniziativa popolare "per il regime dei termini".
24. 2. 1976 L'iniziativa popolare "contro l'incriminazione dell'aborto" viene ritirata.
25. 9. 1977 **Popolo (no: 994'930; sì: 929'325) e Cantoni (no: 17; sì: 8) respingono l'iniziativa popolare "per il regime dei termini".**
28. 5. 1978 **Viene respinta la legge federale del 24 giugno 1977 sulla protezione della gravidanza e il riordinamento della punibilità dell'aborto (no: 1'233'149; sì: 559'103).**
30. 7. 1980 Con oltre 220'000 firme viene presentata l'iniziativa popolare "diritto alla vita". I fautori dell'iniziativa vogliono tra l'altro impedire la liberalizzazione dell'aborto.
9. 6. 1985 **Popolo (no: 999'077; sì: 448'016) e Cantoni (no: 19; sì: 7) respingono l'iniziativa popolare "diritto alla vita".**

¹ Tratto da FF 1998 2364



Interruzione della gravidanza

Diritto vigente

Dal 1942 il Codice penale disciplina l'interruzione della gravidanza agli articoli 118 – 121 CP. Ai sensi di tali articoli, la donna incinta che si procura l'aborto da sé o coll'aiuto di un terzo è punita con la detenzione fino a tre anni (art. 118 CP).¹

L'interruzione della gravidanza **non è punibile** soltanto se l'intervento mira a preservare la donna da un pericolo, non altrimenti evitabile, che ne minacci la vita stessa oppure minacci seriamente la sua salute d'una menomazione grave e permanente (art. 120 CP). In altri termini, l'interruzione è ammessa in presenza di una cosiddetta indicazione medica.

Inoltre, il medico che procede all'interruzione della gravidanza deve previamente ottenere un parere conforme di un secondo medico.

¹ È punita con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione la persona che, col consenso della donna incinta, procura l'aborto o presta aiuto alla donna incinta nel procurarsi l'aborto. Il CP commina la reclusione fino a dieci anni alla persona che procura l'aborto senza il consenso della donna incinta e la reclusione non inferiore a tre anni all'autore che fa mestiere delle pratiche abortive (art. 119 CP).

Nell'elaborare la normativa summenzionata, risalente al 1942, il legislatore si è basato su una nozione restrittiva di salute, limitata alla sola salute fisica. Oggi, quando all'atto pratico si tratta di decidere se interrompere una gravidanza, si tiene invece conto, oltre che della salute fisica, anche del benessere psichico e sociale della gestante. Da tale concezione si ricavano le seguenti indicazioni per l'interruzione della gravidanza:

- è data l'**indicazione giuridica** se la gravidanza deriva da una violenza carnale;
- è data l'**indicazione sociale** se la nascita del bambino può porre la madre in uno stato di angustia sociale, in particolare di natura finanziaria, e
- è data la cosiddetta **indicazione embriopatica** se è prevedibile che il neonato sarà affetto da menomazioni fisiche o mentali.

In tali casi, a dispetto del tenore restrittivo della legge, è possibile interrompere una gravidanza nella maggior parte dei Cantoni. La prassi ha ampliato la portata della soluzione dell'indicazione medica sancita dal Codice penale. È inoltre palese che la società non intende più punire donne e medici per un'interruzione di gravidanza. Dal 1988 a questa parte non sono più state pronunciate condanne per violazione delle norme sull'aborto.